

# Proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e gli altri adempimenti fiscali

## COVID-19



Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

1. I termini di effettuazione **dei versamenti fiscali e contributivi**
2. Gli **altri adempimenti fiscali**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
3. I termini relativi alle **attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- Dell'attività svolta;
- Dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- Dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

## DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020

LL'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

- Nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali** ed ai **premi INAIL** per l'assicurazione obbligatoria

- In scadenza il 16.3.2020

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

- Tutti i versamenti relativi alle **ritenute e alle addizionali IRPEF**, **trattenute nel mese di febbraio**

- Il **versamento dell'IVA relativa a febbraio**

- Il **versamento del saldo IVA relativo al 2019**

- Il **versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa** per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri

- I **versamenti dei contributi INPS**, relativi a febbraio, **dei dipendenti e dei "parasubordinati"** iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una **proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020**, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

### Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è **comunque possibile differirlo entro:**

- Il 30.6.2020, **maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020**
- Oppure il 30.7.2020, **maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%**



## DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la **sospensione**:

- Degli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e **delle trattenute** relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020;
- Nei confronti di tutti i soggetti che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**.

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

- **La presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019** (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020
- **La presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020** (scadenza ordinaria 30.4.2020)
- **La comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020** (scadenza ordinaria 31.5.2020)
- **Il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020** (scadenza ordinaria 30.4.2020)
- **I modelli Intrastat relativi al mese di febbraio** (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di **marzo** (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di **aprile** (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al **trimestre gennaio-marzo 2020** (scadenza ordinaria 27.4.2020)

### CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E COMUNICAZIONI DI DATI PER LA PRECOMPILATA

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall'art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

- **Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020** rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020)
- **Consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020**, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera)
- **Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019** (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

### EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

## SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

Ai sensi dell'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

- a) Ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di **sostituto d'imposta**
- b) Agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Con l'art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub* Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- Aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico
- Soggetti che gestiscono **parchi divertimento**
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

## VERSAMENTI IVA DEL MESE DI MARZO

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

## VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) **che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.**

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all'estensione della sospensione disposta dall'art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18.

## EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1) In un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020)
- 2) Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## **Versamento del saldo IVA**

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni



## FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, **la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.**

## **Effettuazione dei versamenti sospesi**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1) In un'unica soluzione entro il 30.6.2020
- 2) Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:

- Alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta
- All'IVA
- Ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, salvo quanto indicato nei successivi § 6 e 7 in relazione a determinati territori maggiormente colpiti.



### VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dall'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18.

### EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- In un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020)
- Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

## SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA

Ai sensi dell'art. 62 co. 3 del DL 17.3.2020 n. 18, **la sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020 si applica ai** soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- Che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza
- A prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

### EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi:**

- In un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020)
- Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE OPERATIVA NEI PRIMI COMUNI "ZONA ROSSA"

Per effetto del DM 24.2.2020 e dell'art. 62 co. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi:

- Scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020
- Nei confronti dei soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime "zone rosse"**, cioè:
  - Nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia
  - Nel Comune di Vo', ubicato nella Regione Veneto

### EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI FISCALI SOSPESI

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- In un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE

Ai sensi del DM 24.2.2020, i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni non operano:

- Le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73;
- Nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Ai sensi dell'art. 5 del DL 2.3.2020 n. 9, nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi:

- Agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- In scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020.

## Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

Al riguardo, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

## Versamento dei contributi sospesi

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dall'1.5.2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

## NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE

Ai sensi dell'art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020** (2019, per i soggetti "solari"), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvisorie, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

- **I compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020** (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;
- A condizione che **nel mese precedente** i lavoratori autonomi e gli agenti **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.**

## RILASCIO DI UN'APPOSITA DICHIARAZIONE

**Per evitare l'applicazione delle ritenute**, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

## VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- In un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020)
- Oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020

## SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

### ACCERTAMENTI ESECUTIVI E AVVISI DI ADDEBITO

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 **sono sospesi i termini di versamento** per gli accertamenti esecutivi, **quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.**

**Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali** che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, **sono esecutivi** (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

**Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione**, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

**I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione**, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

**Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico**, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le **somme dovute** a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli **avvisi di addebito**, che, attualmente, rappresentano **l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS**. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.



## CARTELLE DI PAGAMENTO

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

**Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.** Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, **non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo**, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, **si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.**

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.



## ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

## AVVISI BONARI

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

## ALTRI ATTI IMPOSITIVI

La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- Avvisi di recupero dei crediti d'imposta
- Accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale
- Avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione)
- Accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Ai sensi dell'art. 37 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria:

- Dovuti dai datori di lavoro domestico;
- In scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020.

### Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati:

- In un'unica soluzione entro il 10.6.2020;
- Senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL PREU SUGLI APPARECCHI DA GIOCO

Ai sensi dell'art. 69 del DL 17.3.2020 n. 18, sono prorogati al 29.5.2020 i termini per il versamento:


- Del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio;
- In scadenza entro il 30.4.2020.

### Effettuazione dei versamenti sospesi

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

- La prima entro il 29.5.2020
- Le successive entro l'ultimo giorno del mese
- L'ultima entro il 18.12.2020

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.



Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci:

RUSSELL BEDFORD SITAX  
T: +39 06 69924959 | F: +39 06 6991012  
E: info@sitax.it